

654/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE II[^] CIVILE

n. 654/09	Sen.
n. 610/08	Rep.
N.	F.N.

COMPLETATO
L'INTEGRAZIONE

In persona dei Magistrati

Dott. Giacomo DEODATO

Presidente

Dott.ssa Carlotta GRECO

Consigliere

Dott. Domenico PIOMBO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 30.4.2003 e vertente

TRA

[redacted] con il proc.dom.avv. Antonio Panarese - Via A.Manzoni n.9, Milano

APPELLANTI

E

[redacted]
con i proc.dom.avv. Silvio e Matteo Rezzonico - Via Rossetti n.17, Milano

APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI

NONCHE'

[redacted]
[redacted] con i proc.dom.avv. Giorgio e Piera Cassamagnaghi - Viale Lombardia n.12, Milano

APPELLATI

E

[redacted] con il proc.dom.avv. Maurizio Sprio - Via San Bernardino n.7, Milano

A

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione notificato il 22.3.2000, come esaurientemente esposto nella pronunzia di primo grado, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

convennero in giudizio [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e chiesero che il Tribunale di Monza - sez. dist.ta

di Desio accertasse l'esistenza di una reciproca servitù di passo, pedonale e

carraio, sulla strada esistente e realizzata sui fronti dei mappali 8, 28, 29,

39, 34, 18, 17, 30, 31, 32 e 33 per l'accesso agli stessi ed in particolare a

carico dei fondi di testa di cui ai mappali 8 e 30 in favore degli altri. In via

subordinata, chiesero l'accertamento dell'intervenuta usucapione della

servitù di passo o la costituzione della servitù stessa per interclusione

assoluta dei loro terreni. Gli attori esposero di avere acquistato i rispettivi

fondi da [REDACTED] originario proprietario esclusivo dell'unico terreno poi

frazionato nel settembre 1983, ad eccezione di [REDACTED]

[REDACTED] che avevano acquistato dai [REDACTED] in data 29.12.1982.

Affermarono come pacifica l'esistenza della strada, costruita all'atto del

frazionamento mediante arretramento di m.4 dal confine di ciascun

appezzamento per collegare i terreni alla strada pubblica, detta vicinale

[REDACTED], altrimenti interclusi. Evidenziarono che nel 1990 la società per

l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso aveva occupato in via

temporanea ed urgente parte dei loro terreni, verso la strada vicinale

[REDACTED] determinandone l'interclusione assoluta. Aggiunsero che nel 1984, di

comune accordo, avevano eseguito una serie di lavori sulla strada esistente

di accesso ai loro fondi per agevolarne il transito (inghiaimento, condutture

idriche, sbarra), con spesa suddivisa tra tutti i proprietari dei terreni,

compresi i convenuti. Lamentarono che, verso aprile-maggio 1999, [REDACTED]

[REDACTED], comproprietario del mappale 30 situato in testa, aveva eretto una recinzione, occupando la strada per metà larghezza (m.4), e di conseguenza era stata introdotta controversia per tutela possessoria.

[REDACTED] si costituirono evidenziando che il loro atto d'acquisto era privo dell'imposizione relativa all'arretramento di m.4 ai fini della costruzione della strada, che mai era stata realizzata una strada della larghezza di m.8 e che essi non avevano mai rilasciato m.4 a tale scopo. Osservarono, inoltre, che se gli attori avevano affermato che i loro terreni erano divenuti assolutamente interclusi a seguito dei lavori della società per l'Autostrada, voleva dire che prima tali lotti utilizzavano altra strada, ma gli attori non avevano precisato quale fosse la strada utilizzata, quali le parti espropriate, se l'espropriazione fosse avvenuta con il loro consenso e l'indennità percepita.

[REDACTED] si costituirono con altro difensore ed affermarono che antecedentemente al 1990 gli attori accedevano ai loro fondi utilizzando altra strada contigua che, inspiegabilmente, avevano lasciato all'Autostrada. Aggiunsero che, nonostante l'occupazione da parte dell'Autostrada fosse temporanea, si era continuato a transitare sulla strada in questione anche dopo il termine dei lavori. Contestarono la pretesa degli attori di ottenere il riconoscimento della servitù, pur avendo essi la disponibilità di altra strada per accedere ai fondi. Dichiararono, tuttavia, di essere disposti a cedere al prezzo di mercato la superficie necessaria per realizzare la strada.

[REDACTED] si costituirono tardivamente all'udienza del 10.10.2000".

Istruita la causa; con sentenza n.606/02, pubblicata il 4.12.2002, il Tribunale adito respinse (compensando le spese di lite) le domande gradatamente proposte dagli attori, ritenendo non provata la costituzione

della servitù di passaggio in questione, né convenzionalmente né per usucapione, ed altresì non provata la dedotta interclusione dei terreni degli attori (ai fini della costituzione della servitù coattiva).

Avverso tale sentenza proponevano appello, tutti gli attori in primo grado, con atto di citazione notificato alle controparti il 30.4.2003, sostenendo che essa era *"insufficientemente motivata e basata su di un'erronea quanto superficiale valutazione del dato probatorio"*. Gli appellanti, premesso quanto già esposto in primo grado circa l'appartenenza e la provenienza dei singoli appezzamenti di terreno interessati alla controversia, precisavano in particolare, per quel che qui interessa, che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione prodotta (*"atti di proprietà, ... planimetrie, ... atti di provenienza dell'Autostrada..."*) risultava che *"le opere eseguite dall'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso - nell'area che, dalla Vicinale Bottea, si estende fino al confine sud delle unità immobiliari di cui ai mapp.17-18-34 e 33 - ...hanno determinato l'interclusione assoluta dei fondi in questione, per i quali la contestata strada interpodereale rappresenta e rimane l'unico... collegamento possibile con la via pubblica"*.

Gli appellati, costituitisi in giudizio "per gruppi", come già in primo grado, chiedevano respingersi l'appello *ex adverso* proposto, contestandone la fondatezza ed in particolare rilevando come, ove mai fosse ravvisabile una interclusione dei fondi degli attori/appellanti, tale situazione sarebbe a loro stessi imputabile (con le conseguenze di cui all'art.1054 c.c.), non risultando alcuna espropriazione da parte della soc. Serravalle della strada di collegamento tra i loro fondi e la vicinale [REDACTED]. Gli appellati [REDACTED] chiedevano, altresì, in via di appello incidentale, la condanna degli attori/appellanti alla rifusione delle spese del primo grado.

Sostituito il Consigliere relatore; con atto depositato in Cancelleria il 10.4.06, interveniva volontariamente in giudizio la s.p.a. Milano Serravalle - Milano Tangenziali, al dichiarato fine di *"evitare che, nella denegata ipotesi*

in cui venisse confermata la sentenza di primo grado, possa essere esposta ad una eventuale azione di danni... da parte dei due appellanti rimasti in giudizio [ndr: avendo gli altri transatto la lite], a causa della situazione venutasi a creare sulla loro proprietà (interclusione dei fondi) dovuta ad operazioni di esproprio adottate dalla Società stessa nell'ambito dell'intervento pubblico di costruzione dell'autostrada", chiedendo, quindi, riformarsi l'appellata sentenza.

Sostituiti i difensori degli appellanti [redacted] e prodotto da parte del primo verbale di conciliazione giudiziale in data 25.11.04 sottoscritto avanti al Tribunale di Monza-sez.dist.Desio da tutti gli appellanti e gli appellati del presente giudizio, tranne che dagli appellanti [redacted] questa Corte, trattenuta la causa in decisione, così provvedeva:

- da un lato, con sentenza n.131/07, pubblicata il 18.1.2007: "A) definitivamente decidendo: - dichiara inammissibile l'intervento in causa effettuato, nel presente grado di giudizio, dalla s.p.a. Milano Serravalle - Milano Tangenziali; - dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti [redacted] [redacted] [redacted] e tutti gli appellati; - dichiara compensate, quanto ai rapporti processuali tra le parti anzidette, le spese processuali del grado; B) non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] - rigetta l'appello proposto dai predetti avverso la sentenza n.606/02, resa tra le parti dal Tribunale di Monza sez.dist.ta Desio in data 4.12.2002, per quel che riguarda le domande dai medesimi proposte "in via principale" ed "in via subordinata" ("... dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passo...");
- dall'altro lato, "rinviando alla sentenza definitiva la regolazione delle spese processuali del grado tra gli appellanti di cui sub B) e gli appellati", con

separata ordinanza emessa in pari data rimetteva la causa sul ruolo quanto alla domanda proposta "in via ulteriormente subordinata" dagli appellanti [redacted] "... disporsi la costituzione di servitù coattiva di passo...", disponendo l'espletamento di una CTU volta ad accertare "l'effettiva sussistenza (o meno) della interclusione dei loro fondi (mapp.17 e 18) rispetto alla pubblica via, se tale (eventuale) interclusione sia stata determinata da espropriazione per pubblica utilità... della via vicinale [redacted] (o da altre cause), nonché, in caso di risposta affermativa, se e quali terreni degli appellati è necessario che gli appellanti attraversino per accedere ai propri mapp.17 e 18, individuandone il percorso ai sensi dell'art.1051 c.c. e indicando i danni cagionati dal passaggio a ciascuno dei fondi da esso intreressati, ai fini dell'indennità di cui all'art.1053 c.c.".

Quindi, depositata il 12.11.07 la relazione del CTU e previo deposito di note critiche (autorizzate) di parte, nonché previa acquisizione di ulteriori documenti (inerenti al procedimento di espropriazione per p.u.); all'udienza collegiale del 4.11.08, precisate come in epigrafe le conclusioni da parte dei soli avv.ti Panarese e Sprio (non essendo gli altri difensori comparsi all'udienza, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione, con assegnazione alle parti di nuovi termini (abbreviati) ex art.190 cpc, per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

1. - In seguito alla pronunzia della sentenza n.131/07, emessa da questa Corte in data 21.11.2006-18.1.2007 (con cui, come illustrato nella narrativa che precede, è stata confermata la sentenza n.606/02 del Tribunale di Monza-sez.dist.ta Desio - di rigetto delle domande formulate in principalità e in via di prima subordinazione da [redacted] - ed è stato, altresì, definito il giudizio per quel che riguarda gli altri originari appellanti), rimane da esaminare esclusivamente il motivo d'appello svolto dai medesimi [redacted] avverso il rigetto della loro domanda -

proposta in via "ulteriormente subordinata" - di costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore dei mappali 18 e 17 (fg.60 del catasto terreni di Paderno Dugnano), di loro rispettiva proprietà, e a carico dei fondi di cui ai mappali 8 (proprietà [redacted]) e 30 (proprietà [redacted]).

Non possono tenersi, quindi, in alcun conto le conclusioni formulate all'udienza del 4.11.08 da [redacted] "in via principale" e "in via subordinata" (v. conclusioni riportate in epigrafe), ripropostive di domande sulle quali questa Corte ha già provveduto con la menzionata sentenza n.131/07.

2. - La perentoria affermazione che "L'interclusione dei terreni degli attori non è stata provata", in base alla quale il giudice di prime cure ha respinto tale domanda, è stata vivacemente contestata dai predetti appellanti, in quanto non rispondente alla realtà: gli appellanti sostengono infatti (come già in primo grado) che i loro fondi, i quali avevano originariamente accesso alla (e dalla) pubblica via (anche) attraverso la [redacted] sono rimasti interclusi, a seguito dei lavori di costruzione (eseguiti nel corso degli anni '90 da parte della spa Milano Serravalle-Milano Tangenziale) della bretella di collegamento tra la tangenziale Est di Milano e la S.P. n.44 (Milano-Meda), che hanno interessato (comportando la definitiva chiusura del passaggio ai loro fondi) anche la [redacted]; per cui, allo stato attuale, essi possono accedere ai loro fondi esclusivamente attraverso una strada interpoderale già esistente (cui si riferivano, del resto, anche le altre loro domande di accertamento di servitù di passaggio, disattese sia in primo che in secondo grado), che sbocca sulla [redacted] (già [redacted] [redacted], realizzata, a seguito del frazionamento dell'area in origine appartenente a tal [redacted] dai proprietari dei mappali 8 (propr. [redacted] 28 (propr. [redacted], 29 (propr. [redacted], 39 (propr. [redacted]), 34 (propr. [redacted], 33 (propr. [redacted], 32 (propr. [redacted] 31 (propr.

██████████) e 30 (propr. ██████████), per accedere (dalla ██████████
██████████) ai propri rispettivi fondi.

3. - Ciò posto; alla luce degli elementi acquisiti attraverso la disposta CTU, nonché di quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, questa Corte ritiene che, per quel che concerne la domanda qui esaminata (costituzione coattiva di servitù di passaggio, ex art.1051 c.c.), l'appello sia fondato. Ed invero:

a) l'esperita CTU ha confermato, senza ombra di dubbio, la sussistenza della situazione di interclusione dei mappali 17 (propr. ██████████) e 18 (propr. ██████████) (l'interclusione è stata verificata anche *de visu*, in sede di sopralluogo, dal CTU geom. ██████████ il quale ha riferito (pag.2 della sua relazione, dep. 12.11.07) che i mappali in discorso sono "circoscritti a sud dalla scarpata della Tangenziale Nord A52, questa in trincea rispetto alla quota dei terreni in questione, e in prosieguo, senza interruzione alcuna, dai mappali catastali attuali di cui il documento 1 nn.58-60-20-39 e 34 del foglio 60 di Paderno Dugnano di proprietà di terzi";

b) totalmente destituita di fondamento è l'eccezione di giudicato (esterno) sollevata sul punto (ovvero sulla "mancata dimostrazione da parte dei residui appellanti di una interclusione assoluta dei loro fondi e, in ogni caso, la volontarietà di tale asserita interclusione") dagli appellati ██████████ in comparsa conclusionale (pag.6), posto che l'ordinanza del Tribunale di Monza-Desio cui essi fanno riferimento è stata emessa in sede cautelare e/o possessoria, e quindi, per sua natura, non le si può riconoscere alcuna efficacia sostanziale di giudicato, quanto meno in relazione al presente giudizio, in cui si controverte (in questa fase) del diritto di ██████████ alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio;

c) quanto alla causa della interclusione, essa, come sostenuto dagli appellanti (e indicato anche dal CTU), deve effettivamente ricondursi al procedimento di espropriazione di cui al d.min. LL.PP. 21.8.89 n.1649 per la

costruzione della bretella della tangenziale, richiamato negli atti di "ratifica di cessione di area" in data 27.10.1995 notaio [redacted] (rep. n. 224400/19139 e 224401/19140), prodotti in atti. Non appare convincente la tesi degli appellati secondo cui nella specie l'interclusione dei mappali 17 e 18 sarebbe ascrivibile ad una cessione volontaria di parte dei propri terreni da parte degli odierni appellanti, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'art.1054 c.c., essendosi trattato, come emerge dalla documentazione in atti (ed anche dai testé menzionati atti di "ratifica di cessione di area"), di cessioni susseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al progetto della s.p.a. per l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso, approvato con d.min. LL.PP. n.1649 del 21.8.1989, e all'inizio del procedimento di espropriazione, con occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera. In ogni caso, anche qualora si fosse trattato di cessione volontaria, sta di fatto che - nella specie - alla accertata situazione di interclusione non appare ragionevolmente possibile ovviare nei termini previsti dalla norma testé menzionata (ovvero, secondo gli appellati [redacted], consentendo - da parte della soc. Milano-Serravalle - il transito, all'evidenza estremamente pericoloso, trattandosi di "stradina con margine a strapiombo..." [v. pag.9 relazione CTU], lungo il "ciglio che rasenta la trincea autostradale e prosegue sul terrapieno che immette sulla s.p. n.9");

d) per quel che riguarda il percorso del passaggio coattivo, il CTU ha potuto direttamente verificare: 1) l'esistenza della stradella ("stradina in giallo", nelle planimetrie allegate alla relazione del CTU) cui fanno riferimento gli appellanti, che, ubicata a cavallo dei mappali 8, 28, 29, 39, 34, 33, 32, 31 e 30, collega questi fondi (altrimenti anch'essi interclusi, tranne i mapp.8 e 30, siti all'angolo con la strada pubblica) con la [redacted] 2) l'esistenza, altresì, di una "stradina di derivazione, che si dirama dal termine della stradina in giallo, di accesso ai terreni [redacted]" (secondo il

CTU, "con servitù di passaggio contro il mappale catastale 34 di Fontana che fronteggia la stradina in giallo"). Ebbene tale soluzione (della "stradina in giallo") appare la più idonea ed è da preferire, ai sensi dell'art.1051 c.c. (rispetto all'altra teoricamente ipotizzabile, attraverso il mappale 60 di proprietà di terzi), essendo la stradina in questione già esistente e già utilizzata per l'accesso alla pubblica via da tutti i proprietari frontisti (e, a quanto pare, di fatto, dagli stessi appellanti). Né può riconoscersi alcuna rilevanza, anche in termini di interesse ad ottenere l'auspicata pronunzia costitutiva di servitù coattiva, all'eventualità che gli attuali appellanti non abbiano ancora acquisito la titolarità della servitù di passaggio sugli altri fondi interessati (i proprietari dei quali, peraltro, avevano anch'essi agito - insieme a [redacted] - per vedersi riconosciuto il diritto di passaggio sul tratto di "stradina in giallo" corrente sui mappali 8 e 30, definendo poi la controversia in via transattiva in pendenza del giudizio di appello).

4. - In difetto di specifica domanda di alcuna delle parti, nulla va disposto in ordine all'indennità spettante, ai sensi dell'art.2053 c.c., ai proprietari dei fondi serventi per la costituzione della servitù coattiva *de qua* (v. Cass.5680/04).

5. - Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, in parziale riforma della pronunzia di primo grado (già confermata, come detto, per quel che riguarda il rigetto delle altre domande formulate dagli attuali appellanti in principalità e in via di prima subordinazione), va disposta la costituzione di servitù coattiva di passaggio (pedonale e carroio) sui mappali 8 (proprietà [redacted]) e 30 (proprietà [redacted]) a favore dei mappali 17 (proprietà [redacted]) e 18 (proprietà [redacted]), lungo la "stradina in giallo" di cui alla relazione del CTU geom. Italia dep. 12.11.2007 ed alle planimetrie ad essa allegate.

5. - L'esito del giudizio e la condotta processuale delle parti residue giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi (con conseguente conferma, sul punto, della sentenza appellata e correlativo rigetto dell'appello incidentale a suo tempo proposto dai sigg. [redacted]) e la ripartizione in ugual misura (50% ciascuno) tra gli appellanti [redacted] da un lato, e gli appellati [redacted] [redacted] (proprietari dei mappali 8 e 30), dall'altro, il compenso del CTU.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano definitivamente decidendo, così provvede:

- in parziale riforma della sentenza n.606/02, resa tra le parti dal Tribunale di Monza - sez.dist.ta Desio in data 4.12.2002 (già confermata quanto al resto, nel merito, con sentenza n.131/07, resa da questa Corte in data 21.11.2006-18.1.2007, dispone la costituzione di servitù coattiva di passaggio - pedonale e carraio - sui terreni identificati al catasto terreni del Comune di Paderno Dugnano al foglio 60, mappali n.8 (appartenente in comproprietà a [redacted] e n.30 (appartenente in comproprietà a [redacted] [redacted]), a favore dei terreni di cui al foglio 60, mappali n.17 (di proprietà [redacted] e 18 (di proprietà [redacted]), lungo la già esistente "stradina in giallo" di cui alla relazione del CTU geom. [redacted] depositata in Cancelleria il 12.11.2007, ed alle planimetrie ad essa allegate;
- conferma l'appellata sentenza in punto spese, respingendo l'appello incidentale proposto al riguardo dagli appellati [redacted] [redacted];
- ordina alla competente Agenzia del territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;

- dichiara compensate tra le parti le spese processuali del grado, ponendo il compenso del CTU per il 50% a carico degli appellanti [redacted] [redacted] in solido tra loro, e per il 50% a carico degli appellati [redacted] [redacted] in solido tra loro.

Così deciso in Milano il 21 gennaio 2009.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE CI
Daniela Berselli

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO DI CANCELLERIA

OGGI 04 MAR. 2009



IL CANCELLIERE CI
Daniela Berselli